



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| dott.ssa Sonia Martelli | Presidente |
| dott. Marcello Degni | Consigliere (relatore) |
| dott. Giampiero Maria Gallo | Consigliere |
| dott.ssa Alessandra Cucuzza | Primo referendario |
| dott. Giuseppe Vella | Referendario |
| dott.ssa Rita Gasparo | Referendario |
| dott. Francesco Liguori | Referendario |
| dott.ssa Alessandra Molina | Referendario |

nell'adunanza in camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021, convocata in conformità all'articolo 85, comma 3, lettera e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Ponte Nossà (BG)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del 21 agosto 2021, proposta dal sindaco del comune di Ponte Nossà e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione al n. 47 in data 23 agosto 2021;

VISTO l'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che al comma 3, lettera e), prevede lo svolgimento delle udienze e delle adunanze mediante collegamenti da remoto,

specificando che *“Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del processo e del procedimento di controllo possono essere adottati mediante documenti informatici e possono essere firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni vigenti”*;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2021 dei termini previsti dai commi 2, 5 e 8-bis del suddetto articolo 85;

VISTA l'ordinanza n. 71 del 24 agosto 2021, con la quale il Presidente aggiunto della Sezione ha assegnato la richiesta di parere;

DATO ATTO che il collegamento è avvenuto tramite *Microsoft Teams*;

UDITO il relatore, dott. Marcello Degni;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco di Ponte Nossola (BG) ha presentato una richiesta di parere in cui si chiede se sia ancora possibile considerare nei Piani di razionalizzazione le economie derivanti dai resti assunzionali di cui al comma 228, dell'articolo 1, della L. 208/2015 (legge di bilancio 2016-2018). A tal fine premette alla richiesta di parere che il comune *“ha la necessità di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai dipendenti a titolo di salario accessorio (contrattazione decentrata integrativa)”* e che è sua volontà *“di procedere al recupero di quanto indebitamente erogato, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa, avviate ai sensi dell'art. 4, c. 1, del DL 16/2014, così come previsto dal comma 226, dell'articolo 1, della L. 208/2015.”*

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sull'ammissibilità soggettiva e oggettiva.

Il quesito è ammissibile, sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo. La richiesta, infatti, proviene dal comune ed è sottoscritta dal sindaco, organo di vertice responsabile dell'amministrazione comunale e legale rappresentante

dell'ente (articolo 50, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). La materia attiene alla contabilità pubblica ed è stata ripetutamente proposta in sede consultiva anche all'esame da parte di questa Sezione. Il quesito, peraltro, presenta un sufficiente grado di generalità e astrattezza, né sono ravvisabili profili di interferenza dell'odierno ausilio consultivo con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altre magistrature (sull'ammissibilità oggettiva si vedano, da ultimo, le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 17/SEZAUT/2020/QMIG del 13 ottobre 2020 e delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/QMIG/21 del 17 maggio 2021).

2. Nel merito.

2.1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 stabilisce che le regioni e gli enti locali (nel nostro caso il comune istante) *“che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”*.

Il comma 226 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2016-2018 dà la possibilità agli enti che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica di compensare queste somme *“anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 228”*.

Il **successivo** comma 228 stabiliva il meccanismo assunzionale per gli anni 2016, 2017 e 2018, consentendo ai comuni *“assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”*.

Su questa base va, dunque, computato lo **spazio assunzionale**, la cui dimensione può essere chiarita con un esempio. Nell'ipotesi di collocamento a riposo di 4 dipendenti aventi ognuno retribuzione pari a 100 in ciascuno degli anni indicati, per un totale di 1.200, un comune avrebbe avuto la possibilità di effettuare assunzioni in misura pari a 300 (e, cioè, il 25 per cento di 1200). Se l'ente non ha utilizzato questo spazio, (risparmiando i 300, in tutto o in parte), può utilizzarlo, ai sensi del comma 228 (esplicitamente richiamato) per compensare le somme della contrattazione collettiva indebitamente erogate, tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale.

Ciò detto, la risposta al quesito del comune di Ponte Nossa, che risulta dal combinato disposto delle norme richiamate (art. 1, commi 226 e 228 della legge di bilancio per il 2016-2018 e art. 1, comma 4 del DL 16/2014), è pertanto positiva, nel senso che nei Piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 della legge di bilancio per il 2016.

Nello stesso senso si è espressa la Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione nr. 66/2020/PAR, del 7 aprile 2020, cui si rinvia. In particolare, la pronuncia appena citata ha analiticamente ricostruito il rapporto fra le norme in questione e ripercorso i passaggi salienti delle deliberazioni di maggior interesse rese dalla Corte dei conti in tema di recupero di somme indebitamente inserite nei fondi per le risorse decentrate e di resti assunzionali in relazione ai quali si ribadisce il principio secondo il quale *“ il risparmio finanziario utilizzato dagli enti debba essere reale e non fittizio, come già evidenziato, altresì, dalla Sezione regionale di controllo della Liguria con deliberazione n. 82/2017”*. Tale interpretazione trova conferma proprio nella lettera dell'art. 1, comma 226, della legge n. 208/2015, sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di Ponte Nossa (BG):

«nella definizione dei Piani di razionalizzazione è possibile considerare ai fini del recupero delle somme indebitamente erogate gli eventuali resti assunzionali derivanti dal comma 228 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2016, a patto che il risparmio finanziario utilizzato dagli enti sia reale e non fittizio e tenendo conto che il resto assunzionale di cui alla norma richiamata è relativo solo al personale non dirigenziale».

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 6 ottobre 2021.

Il Relatore
(Marcello Degni)

Il Presidente
(Sonia Martelli)

Depositata in Segreteria il

11 ottobre 2021

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)